



**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LOCRI**

**TRIBUNALE DI LOCRI**

**PROTOCOLLO  
PER LE UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO  
art. 83 lett. f) D.L. 18/2020**

Lette le previsioni dell'art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27 ed ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020 n. 28, in merito allo svolgimento dell'udienza tramite collegamenti da remoto;

visti i provvedimenti della DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 ed il vademecum della DGSIA per l'accesso e l'uso della c.d. stanza virtuale;

letta la delibera del CSM del 26 marzo 2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative condivise con l'avvocatura e con la DGSIA ed allega modelli di protocolli redatti a seguito di interlocuzione con la DGSIA ed il CNF, sì da offrire una cornice di riferimento uniforme per i protocolli da adottare in sede locale, per la durata del periodo emergenziale;

letti gli analoghi modelli trasmessi dal CNF, frutto delle medesime interlocuzioni;

ritenuto che, al fine di garantire lo svolgimento delle udienze civili secondo le modalità indicate dalle norme innanzi richiamate con "*modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti*", è opportuno individuare soluzioni condivise tra la Magistratura e l'Avvocatura, sulla scorta dei modelli di protocolli suddetti, che offrono una cornice di riferimento uniforme per i protocolli da assumere anche in sede locale;

richiamato il provvedimento del Presidente del Tribunale di Locri n. 895/2020 prot. emesso il 5 maggio 2020 (sentito anche il COA di Locri), contenente le misure organizzative per il periodo che va dal 12 maggio al 31 luglio 2020;

si conviene

**A. Ambito di applicazione**

Le tipologie di controversie che possono essere trattate con le modalità che seguono sono, in aggiunta a quelle già previste dall'art. 83, comma 3, d.l. n. 18/2020, conv. con mod. in l. n. 27/2020 (in vigore dal 30 aprile 2020) ed ulteriormente

modificato dal d.l. n. 27/2020 (in vigore dal 1° maggio 2020), quelle indicate per la c.d. fase due nel summenzionato provvedimento del Presidente del Tribunale n. 895/2020 prot. del 5 maggio 2020.

### **B. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto**

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *“Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento”*.

1. Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 14 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria via PEC ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite *link* inserito nel provvedimento stesso. A tal fine, considerati i tempi occorrenti per la comunicazione del provvedimento alle parti già costituite, il giudice potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza differita rispetto a quella originaria.

I difensori hanno facoltà di comunicare - mediante atto da depositare telematicamente almeno 7 giorni prima dell'udienza - eventuali ragioni ostative alla celebrazione dell'udienza da remoto. Nel caso in cui il giudice ravvisi l'esistenza di tali ragioni ostative, valuterà se tenere l'udienza nelle forme tradizionali, a porte chiuse, ovvero se rinviarla a data successiva al 31 luglio 2020.

La video conferenza si svolgerà con l'utilizzo del software *Teams* di *Microsoft* e i difensori dovranno utilizzare il *link* ricevuto con il provvedimento per l'accesso alla stanza virtuale del giudice.

L'utilizzo del *software* per l'accesso alla stanza virtuale è gratuito, e non richiede registrazioni, inserimento di credenziali né sottoscrizione di abbonamenti.

Potrà avvenire scaricando *MYTEAMS* sul personal computer ovvero accedendo via *web*.

Nel giorno fissato per l'udienza, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato, il difensore dovrà compiere le seguenti operazioni:

- 1) cliccare sul *link* indicato per accedere alla stanza virtuale del magistrato;
- 2) se l'applicazione non è installata sul pc dell'utente, verrà visualizzata un schermata nella quale sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
  - a) scaricare il *tool* di *Teams* tramite il pulsante *“Scarica l'app di Windows”* (opzione consigliata);
  - b) selezionare il pulsante *“Partecipa sul Web”* (è preferibile utilizzare uno dei seguenti browser supportati: IE, Chrome, etc); se si sceglie di scaricare e installare l'applicazione *Teams*, dopo il primo avvio potrebbe essere necessario chiudere l'applicazione e cliccare nuovamente sul superiore *link*;
- 3) una volta fatta la scelta di cui al punto 2), il professionista potrà accedere inserendo il proprio *“Nome e Cognome”* nel campo *“Immetti il nome”*, che sarà visualizzato al resto dei partecipanti;
- 4) cliccando su *“Partecipa”* il professionista viene inserito nella sala d'attesa virtuale, ove rimarrà in attesa sino a quando il magistrato lo ammetterà nella stanza

virtuale.

2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "*richiesta di visibilità*", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come *link* nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

3. Nel caso in cui dagli atti non risulti né la PEO, né un recapito telefonico dei procuratori delle parti, gli stessi depositeranno nel fascicolo telematico almeno 5 giorni prima dell'udienza una nota contenente tali dati, attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

4. E' opportuno che il giudice adotti un modello standard di provvedimento integrato in consolle (anche avvalendosi di quelli predisposti dal gruppo di lavoro "*modelli consolle CSM/DGSIA/CNF*"), liberamente adattabile.

5. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati.

6. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "*storico del fascicolo*" l'annotazione "*udienza da remoto*".

7. E' opportuno che gli avvocati adottino modelli uniformi per eventuali istanze per la trattazione dei procedimenti trattabili previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) del D.L. n. 18/2020 ovvero per la richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dal medesimo articolo, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti.

### **C. Svolgimento dell'udienza da remoto**

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "*il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale*".

Nel verbale di udienza il giudice:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);

2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della

dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il *link* di collegamento;

4. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;

5. ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, utilizzando la "*consolle d'udienza*" potrà curare anche la verbalizzazione;

6. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo - sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;

7. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;

8. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;


9. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in *consolle* nel corso dell'udienza stessa;

10. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).

Locri, 12 maggio 2020

La Presidente del Consiglio  
dell'Ordine degli Avvocati di Locri

Avv. Emma Maio



Il Presidente  
del Tribunale di Locri  
Dr. Rodolfo Palermo

